



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Approvato con
Delibera del
Consiglio Comunale
n. 12
del 29/09/2020

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE COMUNALI

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Campo di applicazione, limiti ed esclusioni
- Articolo 3 – Rapporti con i cittadini

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

- Articolo 4 – Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 5 – Funzionario Responsabile
- Articolo 6 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento
- Articolo 7 – Agevolazioni

TITOLO III

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 8 – Forme di gestione
- Articolo 9 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 10 – Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 11 – Disciplina dei controlli
- Articolo 12 – Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 13 – Importo minimo per recupero tributario
- Articolo 14 – Requisiti dell'atto di accertamento ed intimidazione ad adempiere
- Articolo 15 – Sanzioni tributarie ed interessi
- Articolo 16 – Spese a carico del soggetto debitore
- Articolo 17 – Rateizzazione
- Articolo 18 – Riscossione coattiva delle entrate
- Articolo 19 – Rimborsi
- Articolo 20 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti
- Articolo 21 – Compensazione su istanza del debitore
- Articolo 22 – Compensazione su proposta d'ufficio
- Articolo 23 – Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 24 – Diritto di interpello del contribuente
- Articolo 25 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 26 – Istanza di interpello
- Articolo 27 – Adempimenti del Comune
- Articolo 28 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO II - AUTOTUTELA

- Articolo 29 – Autotutela
- Articolo 30 – Autotutela su istanza di parte
- Articolo 31 – Procedimento in autotutela d'ufficio

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 32 – Accertamento con adesione
- Articolo 33 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Articolo 34 – Procedura per l'accertamento con adesione

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra le norme di Legge che disciplinano le Entrate Comunali e viene adottato nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche ed integrazioni e in relazione al combinato disposto:
 - dell'art.52 del Decreto Legislativo 15-Dicembre-1997, N.446;
 - dell'art.50 della Legge 27-Dicembre-1997, N.449.
2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.
3. Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART.2

CAMPO DI APPLICAZIONE, LIMITI ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dalla Legge-8-Giugno 1990, N.142 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal D.P.R. 28-Gennaio-1988, N.43 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 25-Febbraio-1995, N.77 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 19-Giugno-1997, N.218 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15-Dicembre-1997, N.446 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs. 18-Dicembre-1997, NN. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico Regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente Regolamento integra quelli specifici.

3. Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contraenti medesimi.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

ART. 3

RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli Uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il Pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART.5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con propria Determinazione il Sindaco, per ogni Tributo di competenza del Comune, designa un dipendente con qualifica funzionale non inferiore alla 6^a al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale la scelta del Funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del Tributo;
 - del rispetto del presente Regolamento.In particolare cura:
 - a) tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'Entrata Tributaria comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto inerente il Tributo;
 - c) compila i ruoli, sulla base di minute corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) all'occorrenza esercita il potere di autotutela e provvede a compiere atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h) in caso di gestione del Tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del Tributo.
3. Ogni atto gestionale che impegna l'Ente verso l'esterno è riservato al Funzionario Responsabile in conformità a quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento; il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o di impedimento su proposta del Funzionario Responsabile.
4. In ogni caso il parere di Regolarità Tecnica e Contabile sulle proposte di Deliberazioni e/o di Determinazioni concernenti le Entrate Tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui appartiene l'Ufficio Tributario.

ART. 6

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE, DETRAZIONI E SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate dall'organo competente entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

ART. 7
AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni per ciascuna tipologia di entrata comunale sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE

ART. 8
FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15- Dicembre-1997, N.446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli Tributi e delle singole altre Entrate.
2. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art.52, comma 5, lettera b), del citato Decreto Legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ART. 9
DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1. Il soggetto passivo del Tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al Tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale, o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene, inoltre, attraverso il sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

ART. 11

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita Deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del Tributo o maggiore Tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Il Funzionario, quando sussistono prove certe (anche suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, invita il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a

quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna Entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatori.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associative previste negli artt.24-25-26-28 della Legge N.142/90, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52, comma 5, lett. b)- del D.Lgs. n.456/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con Delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta può attribuire compensi speciali al personale addetto al controllo in rapporto all'ammontare della evasione recuperata, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
7. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

ART. 12

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle Entrate Tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di Legge o di Regolamento e devono avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del Tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della Dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento di ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del Tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al Tributo in accertamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o di PEC (laddove presente) e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
5. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa

o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di Legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

6. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti Comunali e dal Disciplinare di Concessione.

ART. 13 IMPORTI MINIMI

1. Il Comune non procede all'accertamento e riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 (dieci/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione, salvo diversamente disposto dai singoli regolamenti delle entrate.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

ART. 14 REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO ED INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso,

l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

ART. 15

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia, alle entrate aventi natura patrimoniale, si applicano principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.
4. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
6. Il tasso, determinato ai sensi del precedente comma 5, è applicato anche per le entrate non tributarie, se non diversamente indicato negli specifici regolamenti.

ART. 16

SPESE A CARICO DEL SOGGETTO DEBITORE

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

ART. 17
RATEIZZAZIONI

1. Relativamente ai debiti di natura non tributaria per i quali è stato avviato il recupero coattivo ed ai debiti tributari derivanti da accertamento, il dirigente responsabile del servizio competente o il funzionario responsabile del tributo, in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019, consente, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore in:
 - a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
 - b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
 - c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
 - d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
 - e. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;
 - f. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01;Nelle ipotesi f), è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Il dirigente dell'Area di competenza può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento.
2. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.
3. In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di inadempienza, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio competente, saranno attivate le procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.
4. Sugli importi rateizzati saranno applicati gli interessi nella misura prevista dal precedente Art.15.
5. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

ART. 18
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 792-804, della L. 160/2019 e s.m.i.

2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
 - a) mediante emissione di ruolo;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento;in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
5. Per gli atti di cui al punto 2, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Per gli atti di cui al punto 2. relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

ART. 19

RIMBORSI

1. Per i tributi o altre entrate il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il termine di cui al comma 1), qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
4. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
5. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante Raccomandata con A.R. o di PEC (laddove presente), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
6. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

7. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
8. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
9. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 10,00.
10. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi determinati nella misura annua del tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 20

COMPENSAZIONE: DEFINIZIONE, PRESUPPOSTI ED EFFETTI

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

ARTICOLO 21

COMPENSAZIONE SU ISTANZA DEL DEBITORE

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza

di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

ARTICOLO 22

COMPENSAZIONE SU PROPOSTA D'UFFICIO

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 4. importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 5. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 6. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 7. liquidazione contributi sociali.

ART. 23

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari Provvedimenti Amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Finanziario.

TITOLO IV
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO,
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

ART. 24

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della Legge N.212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ART. 25

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 27.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce

l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

- b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 26

ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 27
ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune;

ART. 28
EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 26 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 27 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II – AUTOTUTELA

ART. 29
AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

ART. 30

AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

ART. 31

PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA D'UFFICIO

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo

ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
 4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ART.32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'Istituto dell'Accertamento con Adesione è disciplinato dal presente Regolamento in attuazione e sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218 e della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, art.50.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del Tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

ART. 33

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.
2. Il Responsabile del Tributo, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
 4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, non preceduto da invito, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
 5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4), anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del Tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
 6. Entro 15 o 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
 7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 3) perde efficacia.

ART. 34

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i Tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ART. 35

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo (1/3).

ART. 36

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente con le modalità e le forme previste dal precedente art. 17. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1).

ART. 37

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art.36, comma 1), ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2).

TITOLO IV – RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 38

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ESTENSIONE DELLA SUA APPLICAZIONE

1. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od

atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso già previsto, dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative anche per i tributi locali, con l'intervento del Decreto Fiscale (D.L. n. 124/19, convertito in L. 157/2019) è stato esteso, sotto il profilo temporale oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione. Le disposizioni di regolarizzazione "estesa" riguardano le violazioni di versamento ed infedele denuncia, mentre quelle relative all'omissione della dichiarazione risultano comprese, a legislazione attuale, entro il termine di ravvedimento dei 90 gg. successivi alla scadenza della sua presentazione. La norma che segue estende l'applicazione dell'istituto dei meccanismi di riduzione della sanzione anche alle violazioni per omessa denuncia.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a- bis), b), b-bis) e b-ter) del D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione. Il ravvedimento operoso parziale già previsto dall'art. 13-bis del D. Lgs. 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative dei tributi erariali verrebbe esteso nella sua applicazione anche ai tributi locali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 39

NORME ABROGATE

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 22/03/1999 e s.m.i.;
2. Per quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni di Leggi e Regolamentari vigenti.

ART. 40
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute Norme vincolanti Statali e Regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente regolamento si applica anche alle procedure per le entrate non tributarie, per quanto compatibili.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o i regolamenti vigenti.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente e sul link "amministrazione trasparente" e sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 31 ottobre, salvo differimento termini.